

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 61-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FILETTI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

CARLO ROGNONI

*per il reato di cui agli articoli 57, 595, terzo comma, del codice penale
e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)*

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 4 dicembre 1992

Comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 22 ottobre 1992, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Rognoni, per il reato di cui agli articoli 57, 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

In data 4 dicembre 1992 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 10 dicembre 1992 e deferita alla Giunta il 23 dicembre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 27 gennaio 1993.

Secondo quanto si rileva dalla richiesta di autorizzazione a procedere, il senatore Carlo Rognoni è chiamato a rispondere del reato di diffamazione col mezzo della stampa perchè, in due occasioni, nelle edizioni del 21 luglio 1991 e del 28 luglio 1991, quale direttore del quotidiano «Il Secolo XIX», ometteva di esercitare sul contenuto del periodico il controllo necessario ad impedire che, attraverso lo stesso, venisse offesa la reputazione di Baudinelli Stefano, pubbli-

cando dichiarazioni diffamatorie di Spinella Abramo, il quale accusava detto Bandinelli di «allarmismo e della diffusione di notizie coperte dal segreto di ufficio» e lo dichiarava responsabile «per avere offeso sulla stampa la Presidenza e l'intelligenza dei lettori», accusando altresì lo stesso Baudinelli e alcuni colleghi di avere «agito solo per un loro tornaconto personale e non per la salute dei ragazzi» e di essere «persone che agiscono in modo profondamente scorretto, nonchè speculatori».

Nel caso di specie, ad avviso della Giunta, è da escludere l'esistenza del *fumus persecutionis*, attesa l'obiettività dei fatti addebitati, la cui fondatezza o meno rientra nel merito della decisione di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria. Peraltro l'operato del senatore Rognoni non può essere inteso come proiezione esterna della sua attività di parlamentare, anche perchè posto in essere prima della sua elezione.

Per questi motivi la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere.

FILETTI, *relatore*